

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4760-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia

Presentato il 27 febbraio 2004

(Relatore: **MALGIERI**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 4760, riguardante la proroga e il rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia;

rilevato che, sostanzialmente, le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

osservato, inoltre, che l'articolo 1 del provvedimento in esame, provvede a rifinanziare la legge n. 72 del 2001, che reca disposizioni riconducibili alla materia della « valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali », la cui disciplina è demandata, dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, al comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, un maggiore coinvolgimento delle regioni nella definizione degli interventi previsti dalla legge n. 72 del 2001.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)**

La Commissione,

sul testo del provvedimento:

preso atto dei chiarimenti espressi dal rappresentante del Governo secondo cui:

l'attività della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri reca, per l'anno 2004, le necessarie disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 1, siano soppresse le seguenti parole: « 4.650.000 per il periodo 2004-2006, pari a euro »;

all'articolo 2, comma 1, il secondo periodo sia sostituito dal seguente: « A tale scopo è autorizzata la spesa di euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 ».

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART.1.

*(Proroga e rifinanziamento
della legge 16 marzo 2001, n. 72).*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di euro **4.650.000 per il periodo 2004-2006, pari a euro 1.550.000** per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2. All'articolo 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « da stipulare tra », sono inserite le seguenti: « il Ministero degli affari esteri, »;

b) la parola: « sentiti » è sostituita dalla seguente: « sentita »;

c) le parole: « e il Ministero degli affari esteri » sono soppresse;

d) dopo le parole: « Alla ripartizione delle somme stanziare provvede annualmente il Ministro per i beni e le attività culturali » sono aggiunte le seguenti: « , con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari esteri ».

3. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART.1.

*(Proroga e rifinanziamento
della legge 16 marzo 2001, n. 72).*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

(Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo 2001, n. 73).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre 2006. È autorizzata la spesa di **euro 13.950.000 per il triennio 2004-2006, pari a** euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2. All'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 2001, n. 73, dopo le parole: « il Ministero degli affari esteri, » sono inserite le seguenti: « l'Ufficio del Ministro per gli italiani nel Mondo, ».

3. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. *Identico.*

ART. 2.

(Proroga e rifinanziamento della legge 21 marzo 2001, n. 73).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre 2006. **A tale scopo è autorizzata la spesa di** euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



14PDL0084130